info lega
legacoop LIGURIA

Anno XXII
n° 8
Agosto 2019
Settembre 2019

inevidenza
Mattia Rossi saluta Gianluigi Granero e Paola Bellotti
pag. 3

inevidenza
La lettera di G. Granero ai cooperatori
pag. 4

info**economia**
Privacy: due schede riassuntive
pag. 5

info**diritto**
Appalti: responsabilità solidale tra coop e consorzio
pag. 6

info**lavoro**
Licenziamento e codatorialità
pag.7

in**agenda**
Gli info-Day di Boschi Vivi
pag. 9

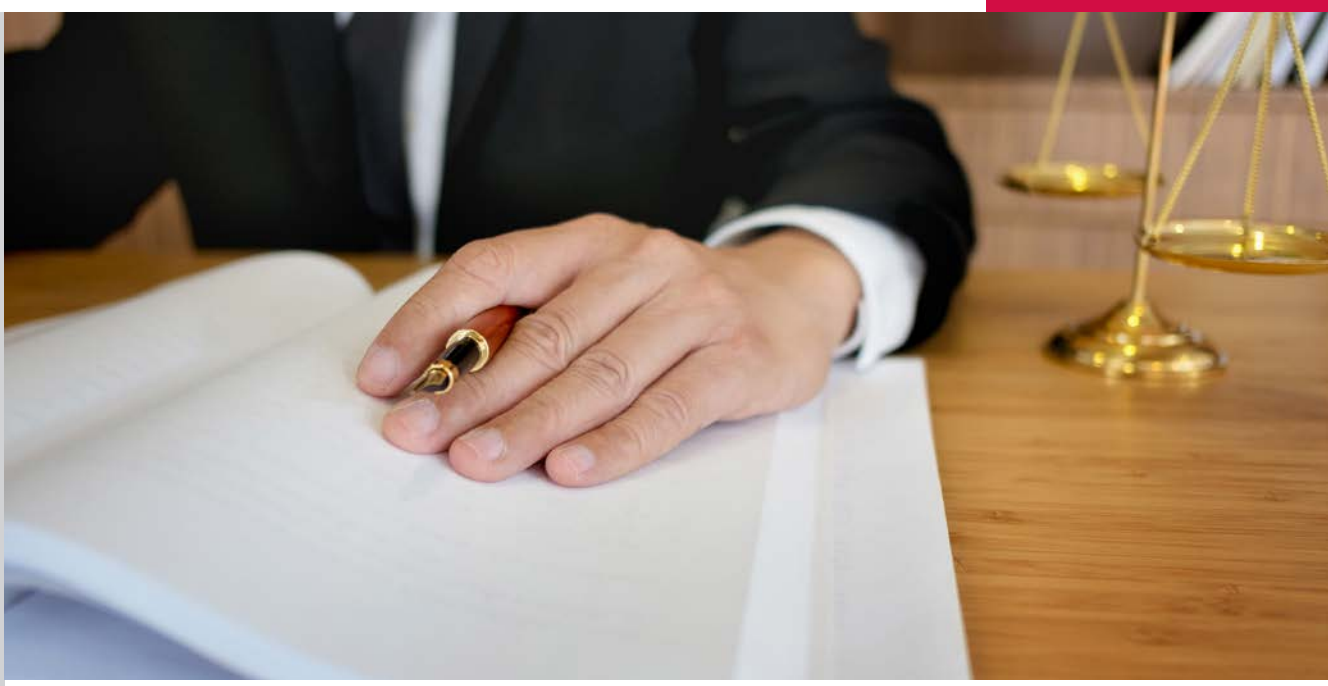

Appalti: la responsabilità solidale tra coop e consorzio

Con la sentenza n. 15958 del 13.06.2019 (**https://bit.ly/337ZeH6**), la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di responsabilità solidale del committente, nell'ambito di un appalto affidato ad una cooperativa per il tramite di un Consorzio.

Ad avviso della Suprema Corte, l'art. 29 D.lgs. n. 276/2003 intende incentivare un utilizzo più virtuoso del contratto di appalto, facendo carico alla committenza di selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l'operato per tutta la durata del rapporto contrattuale, anche al fine di evitare che, attraverso la dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, si determini un pregiudizio a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione dell'appalto.

Da qui la solidarietà, in funzione di garanzia del credito di lavoro, con facoltà per il committente di agire per l'intero, in via di regresso, nei confronti dell'appaltatore.

Pertanto, l'eventuale regolazione pattizia dei reciproci rapporti tra appaltatrice e committente, che preveda la totale manleva di responsabilità da parte di un Consorzio nei confronti del committente, non ha alcun rilievo e non incide sul diritto del lavoratore.

Con successiva sentenza n. 18004 del 4 luglio 2019 (**https://bit.ly/2YCxLtJ**), la Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in base al principio della solidarietà negli appalti, per quanto riguarda la contribuzione il termine è quinquennale e non biennale come per le retribuzioni.

La motivazione si basa sul fatto che l'obbligo contributivo e quello retributivo hanno una funzione diversa e sono ben distinti per loro natura e rilevanza sociale e che la pretesa contributiva è finalizzata al soddisfacimento di un interesse indiretto del lavoratore, in quanto finalizzato al soddisfacimento di un interesse della collettività, rappresentato dal finanziamento del sistema previdenziale.

alleanza delle cooperative italiane

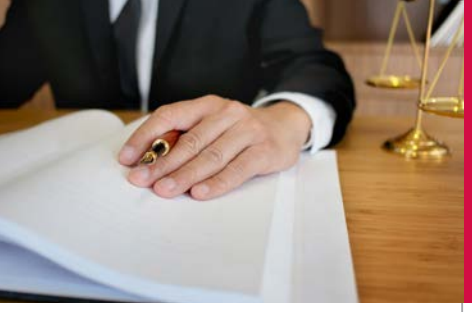

info lega

legacoop LIGURIA

n° 8
Agosto 2019
Settembre 2019

inevidenza

Mattia Rossi saluta Gianluigi Granero e Paola Bellotti *pag.3*
Regione Liguria: interventi di sostegno all'autonomia delle vittime di violenza di genere *pag.3*
La scomparsa di Matteo Rando *pag.3*
Genova: bando progetti sperimentali di innovazione urbana *pag.4*
Agenzia Entrate: IVA al 5% per le prestazioni socio sanitarie delle coop sociali *pag.4*
La lettera di G. Granero ai cooperatori *pag.4*
Terzo settore e adeguamento statuti: prorogato il termine *pag.5*
La fatturazione elettronica di Acquisti in Rete *pag.5*

infoeconomia

Privacy: due schede riassuntive *pag.5*
Liguria: rapporto economico 2018 *pag.5*
Pubblici appalti: avviato il portale unico per la pubblicità delle gare *pag.5*

infodiritto

Anatocismo bancario: la giurisprudenza in tema di prescrizione del diritto al rimborso *pag.6*
Cassazione: legittimo il licenziamento anche senza stato di crisi *pag.6*
Appalti: responsabilità solidale tra coop e consorzio *pag.6*

infolavoro

Lavoro autonomo e subordinato: elementi distintivi *pag.7*
Licenziamento e codatorialità *pag.7*
Responsabilità per uso improprio strumenti di lavoro *pag.7*
Co.co.co. e collaborazioni etero-organizzate *pag.8*
Adesione ai fondi pensione per i soci lavoratori *pag.8*
Sicurezza lavoro e responsabilità *pag.9*
Detassazione premi di risultato, tempi ed obiettivi *pag.9*

inagenda

Gli info-Day di Boschi Vivi *pag.9*

inscadenza

PROSSIME SCADENZE *pag.10*

CONVENZIONE UNIPOLIS - LEGACOOP
NUOVI SCONTI PER TE

legacoop LIGURIA

UnipolSai ASSICURAZIONI

Per maggiori informazioni visita la pagina web dedicata: **www.convenzioni.unipol.it/Legacoop**

Redazione
Paola Bellotti
Enrico Casarino
Barbara Esposto
Maria Teresa Pitturru
Mario Sottili

Segretaria di Redazione
Elisabetta Dondero

Progetto Grafico
www.homeadv.it

Fotografia
Archivio Fotolia / 123rf
Archivio Legacoop

SEDI legacoop Liguria

GENOVA
Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova
tel. 010.572111
fax 010.57211223

SAVONA
Comitato territoriale di Savona
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona
tel. 019.8386847
fax 019.805753

LA SPEZIA
Comitato territoriale della Spezia
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia
tel. 0187.503170
fax 0187.504395

IMPERIA
Comitato territoriale di Imperia
via G. Airenti, 5 - 18100 Imperia
tel. 0183.666165
fax 0183.666277

inevidenza

Mattia Rossi saluta Gianluigi Granero e Paola Bellotti

Un passaggio ad altri incarichi prestigiosi, di due figure come Gian e Paola, sarebbe per molte organizzazioni una perdita difficilmente colmabile.

Anche in queste trasformazioni il mondo cooperativo ha invece la capacità di muoversi in modo differente: Granero e Belotti faranno sempre parte della nostra rete di relazioni, competenze, storia. Continueremo a lavorare con loro, sapendo che per loro Legacoop Liguria non è il passato ma un altro presente.

Perché siamo differenti ma sempre uguali. Nei valori. Proprio quelli che Gian e Paola hanno avuto la capacità - in prima linea, mettendoci la faccia - di difendere, promuovere e condividere. Soprattutto guardando ai giovani.

Rileggete o riguardate le loro interviste, le loro relazioni o i loro interventi: lo sguardo al futuro, la voglia di accompagnare le cooperative tra una generazione e l'altra, l'impulso alle start up. Sono sempre al centro. Se siamo stati capaci di di fare tutto questo in questi anni, lo dobbiamo molto a Paola e Gian.

Mattia Rossi - Presidente Legacoop Liguria

Regione Liguria: interventi di sostegno all'autonomia delle vittime di violenza di genere

Regione Liguria, per **supportare l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza**, ha previsto la realizzazione di interventi di sostegno all'autonomia delle vittime di violenza di genere, in carico ai Centri Antiviolenza accreditati da Regione e ai servizi sociali territoriali, attraverso la concessione di contributi finalizzati a sostenere il loro inserimento lavorativo.

L'attuazione dell'intervento sarà supportata dall'**erogazione di 130.000 euro**, disponibili come indennità a sostegno dei contratti di assunzione a donne che seguono un percorso in uscita dalla violenza. I fondi permetteranno di sostenere potenzialmente più di cento donne.

Il **finanziamento previsto dal provvedimento sarà così regolato**: se il contratto è full-time a tempo determinato e ha una durata di 3 mesi il contributo potrà arrivare fino a 900 euro, in caso di full-time a tempo determinato, con durata compresa tra i 3 e i 6 mesi, il contributo potrà arrivare fino a 2000 euro.

Se la durata contrattuale aumenta nella fascia di tempo compresa tra i 6 e i 12 mesi il contributo potrà arrivare sino a 4000 euro, mentre in caso di full-time a tempo indeterminato il contributo potrà salire fino a 6000 euro. Nel caso di attivazione di contratto part-time, l'importo dell'indennità sarà ridotto della metà rispetto agli importi precedentemente indicati.

Qualora vengano attivati tirocini, l'indennità sarà erogata in questa misura: 300 euro per un tirocinio della durata pari a 3 mesi; fino a 800 euro per un tirocinio da 3 a 6 mesi; fino a 1.600 euro per un tirocinio da 6 a 12 mesi.

La **domanda di contributo** a sostegno dell'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, correlata dagli allegati e dalla modulistica, dovrà essere inviata via pec ad AliSEO, alla mail: **direzione@pec.aliseo.liguria.it.**

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 31/12/2019 alle ore 12.00. L'avviso con tutti i dettagli sarà pubblicato sul sito di AliSEO: **www.aliseo.liguria.it**

La scomparsa di Matteo Rando

Lo scorso 4 luglio è mancato Matteo Rando.

"Un vero cooperatore, appassionato e competente – ricorda Mattia Rossi, presidente regionale ligure di Legacoop, a nome di tutti i funzionari e dipendenti - ; lo dimostrano anche i tanti incarichi come presidente o membro nei Collegi Sindacali delle principali cooperative, nonché i numerosi ruoli svolti in ambito nazionale. Non ha mai smesso di lavorare per le coop ncipio da lui sempre affermato di una Lega dei soci cooperatori".

Il movimento cooperativo si stringe intorno ai familiari e la Redazione di Infolega si unisce al cordoglio ricordando un caro collega ed un amico.

Genova: bando progetti sperimentali di innovazione urbana

Il Comune di Genova, in collaborazione con l'Associazione "Genova Smart City", intende selezionare proposte per la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione urbana.

Le proposte di sperimentazione di soluzioni innovative coinvolgeranno la civica amministrazione, le imprese e i cittadini in un progetto di valorizzazione delle azioni di innovazione urbana promosse negli ultimi anni sul territorio genovese, capace di creare nuove opportunità di sviluppo locale nell'ottica di un crescente equilibrio tra civica amministrazione, cittadini ed imprese.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 18/08/2019.

Trovate maggiori informazioni al seguente link: **https://bit.ly/2KdiA6i**

Agenzia Entrate: IVA al 5% per le prestazioni socio sanitarie delle coop sociali

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 240/2019 (**https://bit.ly/335QZeB**), è intervenuta sul tema del trattamento IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali.

Il caso riguardava una cooperativa sociale che, per le prestazioni di carattere socio-assistenziale da essa rese nei confronti degli stranieri sulla base di accordi e di convenzioni stipulate con i Comuni interessati, riteneva di avere ancora la possibilità di optare per l'applicazione del regime di esenzione da IVA.

Ma il comma 962 dell'articolo unico della legge n. 208/2015 ha disposto la soppressione dell'articolo 1, comma 331, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevedeva la possibilità per le cooperative sociali di optare per l'applicazione del regime fiscale da esse ritenuto più favorevole (esenzione o imponibilità con l'aliquota del 5%).

L'Agenzia dell'entrate ha pertanto ribadito che le cooperative sociali non possono più optare tra esenzione e imponibilità, precisando che le prestazioni di carattere socio-assistenziale rese e fatturate con aliquota IVA del 5% agli enti che le finanziano, garantiscono il diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del DPR 633 del 1972, assolta a monte sugli acquisti di beni e servizi necessari all'espletamento delle medesime prestazioni.

La lettera di G. Granero ai cooperatori

Tramite le nostre colonne, Gianluigi Granero trasmette questa lettera ai cooperatori liguri.

Carissimi,
dal 1 settembre sono stato b iamato a rio prire un nuov ina rio in Coopfond o me direttore dell'area promoz one attiva e quindi e sserà il mio ruolo in Legao op Liguria.

Un rio nosc mento, non tanto e non solo alla mia persona, ma al lav ro b e tutti insieme abbiamo svolto con passione ed impegno in questi anni. Anni difficili in cui siamo stati impegnati princ palmente in un lav ro osc ro, a v lte ingrato, di supporto alle cooperative in difficoltà a seguito della crisi. Abbiamo cercato di affiancare a questo lav ro lo sforz per c eare opportunità di c esc ta e siv luppo del moiv mento e ra ndo di alza re lo sguardo, di unire pensiero ed az one. I numeri c dio no b e, nonostante la c isi e graz e soprattutto all'impegno e alla dediz one dei o operatori, siamo riusc ti ad aumentare l'occupazione e garantire un significativo tasso di rinnovamento delle aderenti. Insomma un moiv mento o operativ , non priv di problemi, ma aperto alla soc età ed ai suoi bisogni b e bene può o rrispondere alla soc età del futuro e sv lgere il suo ruolo in o erenza o n i propri va lori.

Un ruolo rio nosc uto in modo c ese nte da molti ed una funz one soc ale b e o nsegna al moiv mento o operativ una grande responsabilità, ma anb e prospettiv assai più interessanti di quanto lo sguardo concentrato sulle sole difficoltà spesso non ci fac a v dere.

Di questa bellissima esperienza ringraz o tutti v i per av rlo reso possibile, per le o llaboraz oni professionali e per i rapporti umani b e abbiamo instaurato.

Essere e fare il Presidente di Legao op Liguria è stato per me un grandissimo onore di cu i Vi sarò sempre grato.

A tutti Voi i migliori auguri di buon lav ro. Sono c rto b e saprete essere un'ottima squadra per rafforza re la o operaz one e c eare oc sioni di siv luppo per la nostra bellissima ma difficile Liguria.

Ora iniz a una nuova av ntura b e spero di saper onorare al meglio ed in cu i e rtamente metterò tutto l'impegno di cu i sono ca pae .

Un abbraccio,
Gianluigi GRANERO

La Redazione di Infolega, nel ringraziare Gian per quanto fatto in tutti questi anni, si congratula per l'importante incarico e gli augura buon lavoro ed i migliori successi!

Terzo settore e adeguamento statuti: prorogato il termine

Una comunicazione importante per tutte le cooperative sociali e le imprese sociali in forma cooperativa: con l'approvazione del cosiddetto Decreto Crescita, il 27 giugno u.s. è stata disposta una **proroga dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020** per il previsto adeguamento degli statuti in relazione alla Riforma del Terzo settore e Impresa Sociale.

Questo il testo: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020 ".

Per un approfondimento sull'argomento: vedi il nostro articolo di ottobre 2018 (**https://bit.ly/334VTbJ**) e quello di marzo 2019 (**https://bit.ly/2YrpBsZ**); si rammenta anche l'articolo di giugno 2019 (**https://bit.ly/2LX0A22**) su pubblicità e trasparenza sui contributi pubblici.

La fatturazione elettronica di Acquisti in Rete

Nell'ambito del servizio di Fatturazione elettronica di Acquisti in Rete (**https://bit.ly/2JHuJSp**) attualmente è a disposizione degli utenti una funzionalità per generare, gestire e inviare al Sistema di Interscambio (SDI) le fatture elettroniche anche **nel formato conforme allo standard europeo UBL2.1 (Direttiva 2014/55/UE attuata con Decreto legislativo 27 dicembre 2018,** n.148).

In conformità alla normativa vigente, infatti, le **Amministrazioni sono tenute ad accettare le fatture elettroniche anche nel formato europeo**.

Di seguito si riepilogano le novità **per le imprese interessate ad utilizzare il servizio:**

- Nella fase di **Generazione delle Fatture** puoi **scegliere** se gestire i dati del documento di fattura in **formato FatturaPA** oppure secondo il **formato conforme allo standard europeo**. Una volta confermata la scelta, il formato non sarà più modificabile per il lotto in gestione.
- La scelta del formato europeo implica la gestione di un solo documento di fattura per lotto.
- Il sistema consente di popolare i dati della fattura anche attraverso il caricamento di un file XML *ev ntualmente già in tuo possesso seo ndo il formato europeo (UBL2.1)*

Per ulteriori dettagli consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate (**https://bit.ly/2uCWOQf**) e la guida operativa sul Servizio di fatturazione elettronica per le PMI nella sezione Supporto del Portale.

infoeconomia

Privacy: due schede riassuntive

In data 12 luglio 2019, il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato le seguenti due schede per evidenziare, in maniera sintetica, i **diritti** e gli **obblighi** in materia di **protezione dei dati personali**.

A) **Come trattare correttamenti i dati** B) **Come tutelare i tuoi dati**
Documentazione scaricabile da **www.infolega.it**

Liguria: rapporto economico 2018

Unioncamere Liguria ha realizzato il nuovo Rapporto economico sulla Liguria che, attraverso tavole e grafici, analizza la situazione socio-economica della nostra Regione nel 2018. Il volume è scaricabile gratuitamente all'indirizzo **https://bit.ly/2JznyKk**

Pubblici appalti: avviato il portale unico per la pubblicità delle gare

Ha preso il via dal 1° luglio 2019 la piattaforma informatica del Servizio Contratti Pubblici (SCP) e sono in corso le attività di cooperazione applicativa fra il sistema informativo nazionale SCP ed i sistemi informativi regionali.

D'ora innanzi:
- le stazioni appaltanti statali e di livello centrale e le stazioni appaltanti di ambito locale con sede nelle Regioni/Province autonome che non hanno ancora attivato un proprio sistema informativo assolveranno agli obblighi informativi tramite il Servizio Contratti Pubblici;
- le stazioni appaltanti di ambito locale con sede nelle Regioni/Province autonome che hanno attivato un proprio sistema informativo pubblicheranno su detti sistemi, i bandi/avvisi ed esiti di gara e i programmi di lavori, beni e servizi, secondo le indicazioni fornite dagli Osservatori Regionali o strutture equivalenti; in caso di utilizzo della piattaforma SCP quest'ultima reindirizzerà le stazioni appaltanti direttamente sui sistemi informativi regionali attivi.

Il Sistema a rete SCP consentirà tra l'altro di facilitare l'accesso ai dati relativi ai bandi, avvisi ed esiti di gara.
Per saperne di più e per accedere al portale vai alla pagina: **https://bit.ly/2T6EH12**

infodiritto

Anatocismo bancario: la giurisprudenza in tema di prescrizione del diritto al rimborso

Facendo seguito all'articolo pubblicato sull'edizione precedente (**https://bit.ly/2LVWIOS**), in tema di anatocismo bancario, si ritiene di precisare ulteriormente la questione, ivi brevemente accennata, della decorrenza del termine di prescrizione.

Tale argomento risulta di rilevante interesse, poiché nel precedente articolo si è sottolineato come, salve le specificità dei singoli casi, la possibilità di un eventuale rimborso degli interessi anatocistici indebitamente richiesti dalle banche sia maggiormente esperibile nel caso di contratti di conto corrente più risalenti.

Ai sensi dell'art. 1422 del Codice Civile, infatti, l'azione di nullità delle clausole illecite è imprescrittibile, ma sono soggette a decadenza decennale le conseguenti azioni di rimborso di quanto indebitamente pagato.

Diventa quindi di fondamentale importanza individuare correttamente il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione, per verificare eventuali ostacoli al buon esito dell'azione di rimborso.

Nel recente passato, infatti, il contrasto tra banche e correntisti era fondato su una questione molto sensibile: se la prescrizione decorresse dai singoli versamenti effettuati sul conto corrente, o viceversa dal momento della chiusura del conto.

La giurisprudenza di Cassazione si è pronunciata più volte su tale argomento; nel 2010 anche le Sezioni Unite sono state investite della questione, e hanno reso il principio di diritto per cui la prescrizione di quanto versato indebitamente a titolo di interessi anatocistici inizia a decorrere dalla chiusura del conto corrente.

La Corte ha però fornito alcune precisazioni: tale interpretazione è applicabile nel caso in cui i singoli versamenti non abbiano natura solutoria, e siano quindi effettuati solamente per ripristinare o ampliare la facoltà d'indebitamento concessa dalla banca al correntista tramite l'apertura di credito.

In tale ipotesi, infatti, non è possibile qualificare tali versamenti come pagamenti dal punto di vista giuridico.

Nell'ipotesi opposta, invece, in cui i versamenti hanno lo scopo di ripianare un conto scoperto o di rifondere un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, è possibile qualificare ogni singolo pagamento come indebito, con diritto alla ripetizione, e di conseguenza il termine di prescrizione decennale decorre da ogni singolo versamento, salvi eventuali atti interruttivi della decorrenza.

Tale ragionamento è costante nella giurisprudenza di legittimità, come confermato, tra le altre, dalle sentenze n. 2026 e 27704 del 2018, che trattano i due casi sopra descritti.

La sentenza n. 27704/2018, poi, seguendo alcune precedenti pronunce che hanno anticipato la questione, ha ribadito espressamente che, nel caso di contratto di conto corrente privo di affidamento, ossia in cui il correntista non ha la possibilità di ricorrere ad indebitamento, i singoli versamenti effettuati si presumono solutori, con la conseguenza che la prescrizione decorre per ogni singolo pagamento.

Vi è un'ulteriore conseguenza che deriva da quanto si è detto: nel caso di conto corrente ancora aperto, infatti, la prescrizione non potrà decorrere se i versamenti sono di tipo non solutorio, visto che il termine iniziale è la chiusura del conto; se invece i pagamenti sono qualificabili come solutori, la prescrizione decorre dal momento dei singoli pagamenti, quindi anche se il conto è ancora aperto.

A cura del Dott. Valter Semino
Studio Legale Ivaldi

Cassazione: legittimo il licenziamento anche senza stato di crisi

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19302 del 18 luglio 2019 (**https://bit.ly/2YGrL3b**), ha affermato
la legittimità del licenziamento di un dipendente, al fine di aumentare gli utili aziendali, se la soppressione del posto di lavoro è la diretta conseguenza di una riorganizzazione.

Pertanto non è indispensabile dimostrare lo stato di crisi perché si configuri il giustificato motivo oggettivo: ad avviso della Corte, il giudice di merito non può sindacare scelte relative alla gestione dell'impresa che competono esclusivamente al datore di lavoro.

infolavoro

Lavoro autonomo e subordinato: elementi distintivi

Con la sentenza n.16037 del 14 giugno 2019 (**https://bit.ly/335VuG1**), la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di una società di gestione call center, è ritornata sul tema della definizione del rapporto di lavoro genuinamente autonomo e, di conseguenza, sulla natura del rapporto di lavoro subordinato.

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte ha ritenuto insussistente l'elemento fondamentale di un rapporto di co.co.co che è rappresentato dall'autonomia della prestazione.

Tra gli indici rivelatori della subordinazione la Corte ha rilevato che:

• dai contratti prodotti dalla società l'oggetto della collaborazione era generico e non individuava una attività con fine specifico;
• l'attività era svolta presso la sede aziendale, con strumenti di proprietà della società il corrispettivo era determinato in misura fissa (forfettaria od oraria), con conseguente assenza di un rischio economico per i collaboratori;
• l'attività dei collaboratori, inserita nell'organizzazione imprenditoriale dell'appellante, era suscettibile di controlli in ordine al contenuto e alle modalità di svolgimento;
• i collaboratori, risultavano tenuti a dedicare le loro energie lavorative a necessità fissate di volta in volta nell'ambito dell'attività commerciale dell'impresa.

Licenziamento e codatorialità

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3899 dell'11.02.2019 (**https://bit.ly/2KbZqxn**), ha fornito indicazioni in merito agli obblighi contributivi e assicurativi in caso di codatorialità.

Come noto, la codatorialità è un istituto introdotto nell'ordinamento giuridico con la disciplina del contratto di rete e del distacco (art. 30, c. 4-ter D.Lgs. 276/2003) e si presenta come una contitolarità dei rapporti di lavoro (diversa dall'assunzione congiunta) che determina una frammentazione del rapporto di lavoro.

Nasce all'esigenza di costituire un vero e proprio sistema di attività trasversali, utile particolarmente alle piccole e medie imprese per crescere e rafforzare la propria competitività.

Nel caso specifico, la Corte d'Appello aveva accertato la sussistenza della codatorialità sulla base di due dati essenziali: l'aver prestato la propria attività in favore di tutte le società convenute e l'aver osservato le direttive provenienti dai diversi soggetti; dopo aver appurato l'illegittimità del licenziamento, la Corte d'Appello ha condannato le convenute, a norma dell'art. 18, L. 300/1970, sia al reintegro nel posto di lavoro, sia al pagamento in solido tra loro di un'indennità risarcitoria.

La pronuncia è stata impugnata in Cassazione dalle aziende, visto che non erano stati adeguatamente provati gli elementi sintomatici, quali il contratto di rete, il distacco del lavoratore nell'interesse del beneficiario, un diverso datore di lavoro e il contratto di somministrazione, ma la Cassazione ha respinto il ricorso e ha ritenuto la codatorialità di fatto esistente, facendo riferimento "a una concezione realistica del rapporto di lavoro, superando così ogni schema predefinito e, ammettendone da un lato l'esistenza e dall'altro il sorgere automatico di un adempimento in solido, a carico di tutti i datori, degli obblighi contributivi ed assicurativi".

Per la Corte sono elementi sufficienti l'erogazione della prestazione lavorativa in modo indifferenziato e contemporaneo ai predetti datori, senza poter distinguere quale parte del lavoro sia svolta nell'interesse dell'uno o degli altri.altri.

Responsabilità per uso improprio strumenti di lavoro

La sentenza 15.05.2019, n. 20833 (**https://bit.ly/2ytGLqp**) della Cassazione Penale in merito agli obblighi di vigilanza, precisa che l'infortunio per rimozione di protezioni operata dall'addetto non determina un'automatica responsabilità omissiva del datore di lavoro.

Nella fattispecie, la rimozione della protezione - emerse dalle testimonianze - era eseguita dai lavoratori in modo da eludere la sorveglianza del personale preposto al controllo, che non avrebbe tollerato una condotta impropria: si evidenzia quindi come il datore di lavoro, tra l'altro, avesse organizzato anche un'attività di verifica e controllo del rispetto delle disposizioni di prevenzione, elemento che attesta la presenza di un sistema di vigilanza implementato e finalizzato ad assicurare l'esecuzione dell'attività lavorativa in sicurezza.

Co.co.co. e collaborazioni etero-organizzate

Nel panorama del lavoro parasubordinato, con la recente interessante pronuncia del Tribunale di Roma (sentenza n. 23581 del 6 maggio 2019: **https://bit.ly/2MvOJaF**), si profilano ben **due tipologie di fattispecie**: la prima riguarda la classica **collaborazione coordinata e continuativa** (co.co.co.), la seconda consiste in una **collaborazione etero-organizzata** (co.co.org.), che conserva tutele totalmente differenti.

Quest'ultima dà ampio potere di intervento alle parti sociali e consente al committente di determinare le modalità di esecuzione della prestazione del collaboratore, potendo stabilire i tempi e i luoghi di lavoro.

Come noto, con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 81/2015, dal 1.01.2016 la disciplina del lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa *"b e si o nc etano in prestaz oni di lav o ro esc usiva mente personali, continuative e le c i modalità di esec z one sono organiz te dal c mmittente anb e con riferimento ai tempi e al luogo di lav o ro"*.

Secondo la sentenza sopra citata, l'art. 2, c. 1, D. Lgs. 81/2015 "individua **un terzo genere (le co.co.org.), che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 C.C. e la collaborazione coordinata e continuativa come prevista dall'art. 409, n. 3 c.p.c.**": applicare tale disposizione di legge non comporta, perciò, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, poiché il lavoratore etero-organizzato rimane comunque un lavoratore autonomo al quale, semplicemente, si applicano alcune tutele proprie del lavoro subordinato, in particolare per quanto riguarda sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita, limiti di orario, ferie e previdenza.

Tuttavia, recita la sentenza, esistono comunque dei criteri che evitano di applicare tutte le tutele che caratterizzano il lavoro subordinato, e ciò si realizza nel caso in cui è presente un accordo collettivo, ai sensi dell'art. 2, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, siglato da soggetti comparativamente più rappresentativi (dei collaboratori) sul piano nazionale purché:

- l'accordo sia finalizzato a fronteggiare "particolari esigenze produttive ed organizzative" delle parti;
- la disciplina collettiva non si limiti a definire il compenso minimo ma, secondo quanto richiesto dalla legge, individui oltre a quelle economiche anche tutele di tipo normativo.

Quali le differenze fondamentali tra co.co.co. e co.co.org.?

Il rapporto di co.co.co. ha in comune con la co.co.org. l'elemento della continuità della prestazione, ma la prestazione del collaboratore deve essere "prevalentemente" personale (e quindi può avvalersi sotto la sua responsabilità di soggetti terzi) e le modalità di esecuzione della prestazione sono determinate autonomamente dal collaboratore, anche se in coordinamento con il committente in base alle sue esigenze.

Adesione ai fondi pensione per i soci lavoratori

La COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) ha risposto ad **un quesito relativo all'adesione di soci lavoratori di cooperative.**

La nota della COVIP (**https://bit.ly/2GIdBbt**) ricorda preliminarmente che l'art. 1, c. 3 della L. 142/2001 ha chiarito la disciplina giuridica del rapporto che intercorre tra il socio lavoratore e la cooperativa, disponendo che al rapporto associativo si affianca un ulteriore rapporto di lavoro, il quale può assumere la forma del lavoro subordinato, del lavoro autonomo ovvero qualsiasi altra forma, ivi compresa quella della collaborazione coordinata e continuativa.

Per quanto riguarda la previdenza complementare, secondo la citata nota, "si ritiene che un effetto di tale Legge sia l'allargamento dell'ambito delle possibili fonti istitutive di fondi pensione riferiti a soci lavoratori di cooperative. Alla luce del quadro normativo attuale, è cioè da ritenersi che gli accordi tra soci lavoratori di cooperative promossi da associazioni nazionali di rappresentanza, di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) del D.lgs. 252/2005, non siano più l'unica modalità ammessa dal sistema per dar vita ad una forma di previdenza complementare rivolta alla predetta categoria di soggetti".

E ciò perché, "**a seconda della tipologia di rapporto di lavoro prescelto per il socio lavoratore (subordinato ovvero autonomo**), sono infatti da intendersi altresì attivabili le fonti istitutive contemplate nelle altre lettere dell'art. 3, comma 1, del Decreto lgs. 252/2005 e riferibili ai lavoratori dipendenti o autonomi.

L'interpretazione prospettata è anche avvalorata in un passaggio della risposta ad interpello n. 34/2008 del Ministero del Lavoro, nella quale è stato precisato che il TFR dei soci lavoratori di cooperative che fossero silenti dovrà essere destinato "alla forma pensionistica prevista dalla contrattazione collettiva, anche territoriale…", così di fatto ammettendo la possibilità per tali soggetti di fonti istitutive non solo nazionali.

Sicurezza lavoro e responsabilità

La sentenza della Corte di Cassazione n. 25977/2019 (https://bit.ly/317YAYc) affronta il tema delle responsabilità del datore di lavoro in tema di sicurezza, particolarmente nelle strutture aziendali complesse.

Come noto, l'art. 16 D.Lgs. 81/2008 prevede la possibile delega di funzioni, ma questa non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, la vigilanza del datore di lavoro non può avere come oggetto *"la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni"* che la norma affida al garante, riguardando invece "la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato": pertanto, viene operata una netta distinzione dell'obbligo del delegante rispetto a quello del delegato, al quale ultimo sono trasferite le competenze attinenti alla gestione del rischio lavorativo, mentre non spetta al delegante il controllo, istante per istante, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.

Sicuramente il datore di lavoro è responsabile delle violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori solo se queste derivano "dalle scelte gestionali di fondo ovvero dall'inadeguatezza del modello di controllo, anche in considerazione delle necessità di adattamento di questo nel tempo" (il riferimento è al modello organizzativo previsto dall'art. 30, c. 4 D.Lgs. 81/2008).

Detassazione premi di risultato, tempi ed obiettivi

In un nostro articolo (https://goo.gl/YJtfFd) pubblicato sul numero di aprile 2018 (https://goo.gl/mBRDiv), abbiamo riportato la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 dell'Agenzia delle Entrate sulla detassazione e sul welfare aziendale per i premi di risultato.

Successivamente è stata pubblicata la circolare n. 11/2018 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (https://bit.ly/2LXxm3a) la quale risulta un interessante documento di sintesi operativa.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta 25.06.2019, n. 205 (https://bit.ly/2Kc4kKZ), si sofferma di nuovo sulle condizioni necessarie per consentire l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato.

In particolare, la risposta ribadisce che la funzione incentivante delle norme in oggetto, così come specificato anche nei richiamati documenti di prassi, in tanto può ritenersi assolta in quanto **la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione,** avvenga dopo la stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli **obiettivi incrementali previamente definiti e misurati nel periodo congruo stabilito** dal contratto collettivo di secondo livello.

Occorre che esista un ragionevole anticipo sulla scadenza del termine di misurazione, rispetto a un'eventuale produttività futura non ancora realizzata, e pertanto non è ammissibile una determinazione ***"postuma"*** o a ridosso del termine del periodo di maturazione del premio.

Rispondendo poi ad interpello 27.06.2019, n. 212 (https://bit.ly/2T0l8q4), l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla conversione del premio di risultato in welfare, nel rispetto del limite di € 3.000 fissato dalla legge di Stabilità 2016.

Il valore del benefit rileva nel periodo d'imposta in cui il dipendente ha optato per la conversione del premio di risultato, pertanto il rispetto del limite annuo dell'importo suddetto dovrà essere considerato nel momento in cui il dipendente esercita l'opzione.

Per quanto concerne, invece, il momento di percezione dei benefit sostitutivi del premio di risultato, la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione del lavoratore.

inagenda

Gli info-Day di Boschi Vivi

BOSCHI VIVI

Siete tutti invitati alle giornate informative presso il primo bosco commemorativo d'Italia dove poter ricordare i propri cari defunti all'ombra dell'albero scelto.
Ci troviamo nel **bosco di Martina d'Olba (SV)** che è curato e gestito dalla Cooperativa Boschi Vivi.

Le prossime date in programma sono:

21 settembre
28 settembre
12 ottobre
27 ottobre p.v.

La visita dura circa un'ora
ed è gratuita e senza impegno.
Per partecipare scrivete a
info@boschivivi.it
o chiamate al **349 1800 726**

Per maggiori informazioni
www.boschivivi.it

inscadenza

Pagina a cura di
FINPRO Liguria srl

16 Agosto 2019

RAVVEDIMENTO
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 luglio 2019, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)

RITENUTE
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (mese precedente)

ADDIZIONALI
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente

CONTRIBUTI INPS MENSILI
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo

CONTRIBUTI INPGI
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI
Versamento contributi relativi al mese precedente

CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - quota fissa sul minimale
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale)

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA
Versamento rata

20 Agosto

Soggetti IVA: adempimenti contabili
Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.

Esercenti commercio al minuto e soggetti della grande distribuzione: adempimenti contabili
Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente.

Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 2° trimestre
Versamento dell'IVA dovuta per il 2° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72).

Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 2° trimestre
Versamento dell'IVA dovuta per il 2° trimestre

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente.

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente.

Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
Versamento 6° rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2018 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,65% mensile a titolo di interessi.

Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 3° rata del saldo IVA 2018
Versamento 3° rata del saldo IVA relativo al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 - 30/06/2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50%.

Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Versamento 2° rata del saldo IVA relativo al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 - 30/06/2019, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): : versamento 3° rate
Versamento della 3° rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50%

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 2° rate con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Versamento della 2° rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

Soggetti Ires: versamento 3° rata a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019 dell'Ires
Versamento 3° rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50%

Soggetti Ires: versamento 2° rata a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Versamento 2° rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

Società "di comodo": versamento 3° rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
Versamento 3° rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50%

Società "di comodo": versamento 2° rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Versamento 2° rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): : versamento 3° rate
Versamento della 3° rata dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50%

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 2° rate con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Versamento della 2° rata dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 3° rata della Irap a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019
Versamento 3° rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50%

Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 2° rata dell'Irap a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Versamento 2° rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): : versamento 3° rate
Versamento della 3° rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50%

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 2° rate con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Versamento della 2° rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

27 Agosto

Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT
Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese o acquisite nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

30 Agosto

Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati entro il 31 luglio 2019
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 31 luglio 2019, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

31 Agosto

FASI
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (Trimestre in corso)

DENUNCIA UNIEMENS
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) del mese precedente

LIBRO UNICO
Registrazioni relative al mese precedente

MOD. 730 - OPERAZIONI DI CONGUAGLIO
il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti dal Mod. 730-4 (busta paga di luglio erogata nel mese di agosto)

Settembre

Area CONTABILITÀ
Per le scadenze del mese di settembre riguardanti l'area CONTABILITÀ vi invitiamo a consultare il seguente link:
https://bit.ly/2ZI2soc

Area PAGHE
Per le scadenze del mese di settembre riguardanti l'area PAGHE vi invitiamo a consultare il seguente link:
https://bit.ly/2GHD1WJ

ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane.
Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.
1 L'adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
2 L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
3 L'adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: rosangela.conte@legaliguria.coop

ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE

Fon.Coop Cooperare è formare

info lega

LIGURIA